

Sanzioni tributarie

Ravvedimento operoso

Il Decreto 87/2024 apporta significative modifiche all'istituto del ravvedimento operoso, eliminando l'attuale riduzione a 1/6 della sanzione e introducendo la possibilità di applicare, anche in sede di ravvedimento, il cumulo giuridico e la continuazione, limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

Ravvedimento oltre l'anno dalla commissione della violazione

Per quanto riguarda la prima modifica, viene abrogata la lettera b-ter) dell'articolo 13 e, pertanto, il ravvedimento avvenuto dopo il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui la violazione è stata commessa, oppure oltre l'anno dalla sua commissione, avverrà sempre con riduzione della sanzione a 1/7, venendo meno la riduzione a 1/6.

Ravvedimento e nuovo procedimento accertativo

Ferme restando le riduzioni ordinariamente previste (da 1/10 del minimo a 1/7 del minimo), per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il nuovo ravvedimento consente inoltre di regolarizzare le violazioni indicate nello schema di atto che determina l'avvio del contraddittorio preventivo. In tali casi, la sanzione è ridotta:

- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo lo schema di atto previsto per il contraddittorio non preceduto da verbale di constatazione (PVC) e senza domanda di adesione del contribuente;
- a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo il verbale di constatazione, senza che sia inviata la comunicazione di adesione e comunque prima dello schema di atto per il contraddittorio;
- a 1/4 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo lo schema di atto per il contraddittorio preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione.